



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. n.0062221/2020 del 09.11.2020

ORDINANZA N.181 del 09/11/2020

OGGETTO: Ulteriori disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-19.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19»;

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia

da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 avente ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*", pubblicato sulla GURI - Serie Generale - n.275 del 04.11.2020, le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;

VISTO l'Allegato 11 al sopra richiamato DPCM 3 novembre 2020 recante "Misure per gli esercizi commerciali";

VISTE, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e dell'art. 50 del TUEL;

RILEVATO che il Report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) n. 24 del 27 ottobre 2020 (settimana 19-25 ottobre 2020) riporta per la regione Campania uno scenario di tipo 2 con trend settimanale di focolai in aumento (nuovi focolai nella settimana di riferimento: 97), con una classificazione complessiva del rischio moderata ma con alta probabilità di progressione;

-che in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing;

RILEVATO, altresì, che nel territorio di Ercolano, in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19, si evidenzia, dall'inizio del mese di ottobre 2020, una crescita continua, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing;

VISTA le circolari del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVID-19;

RICHIAMATA le precedenti Ordinanze Sindacali in materia di misure contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO opportuno, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, adottare ulteriori misure precauzionali che attuino e/o integrino, contrastare e/o contenere l'eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano;

VISTO gli articoli 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che disciplinano, rispettivamente, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

ORDINA

Dalla data odierna, con effetto immediato, e fino alla data del 30.11.2020:

- **a tutti gli esercizi commerciali di adottare le seguenti misure minime:**
 1. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
 2. garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
 3. garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
 4. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
 6. uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
 7. accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili,
 - d) differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
 8. informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
- **alle medie e grandi strutture, autorizzate alla vendita di generi alimentari, nonché ai supermercati tutti**, di provvedere ad horas alla disinfezione, con cadenza bisettimanale, di tutti gli ambienti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: corridoi di vendita, casse, porte e varchi di accesso, servizi igienici dell'utenza e del personale, spogliatoi del personale, uffici di direzione, etc.;
 - **agli amministratori condominiali e ai proprietari di unità abitative**, obbligati in solido, di provvedere ad horas, qualora non abbiano già provveduto, ad eseguire, anche in assenza di casi confermati di COVID-19, la pulizia e disinfezione con cadenza settimanale delle aree comuni, quali, a titolo semplificato e non esaustivo: androne, scale, ballatoi, ascensore e vano ascensore, ringhiere, portoni di accesso, etc.; con particolare attenzione agli oggetti e alle superfici che vengono toccate più frequentemente (es. maniglie e barre delle porte, corrimano, rubinetti dell'acqua).

DISPONE

- che le disinfezioni dovranno essere eseguite da personale specializzato, con materiali idonei e certificati e non nocivi alla persona;
- che le attestazioni di avvenuta esecuzione della disinfezione con allegate certificazioni dovranno essere trasmesse al Comune di Ercolano il giorno seguente all'intervento al seguente indirizzo di posta elettronica: protezioneambientale.ercolano@pec.it.

AVVERTE

che alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché di quelle della presente ordinanza, si applica l'art. 2 (Sanzioni e controlli) del decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale "1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali

ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265".

DISPONE

- 1) la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli e alla Regione Campania;
- 2) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
 - Comando di P.L.,
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,
 - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 3) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- 4) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 5) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- 6) l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- 7) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza é possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 09 novembre 2020

Il Sindaco
Avv. Ciro Buonajuto